

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW



## NUMERO 3 \ 2021

- Prospettive di riforma della tutela penale dell'ambiente nel diritto europeo e sovranazionale di L. SIRACUSA
- Tutela anticipata dell'ambiente e teoria del bene giuridico. Il ruolo fondamentale dei beni giuridici intermedi di F. CAMPLANI
- L'abbandono di rifiuti tra sanzioni penali e sanzioni amministrative di L. RAMACCI
- Funzione generalpreventiva del diritto penale dell'ambiente e "informazione ambientale integrata" di G. BATTARINO



**TUTELA ANTICIPATA DELL'AMBIENTE E TEORIA DEL BENE GIURIDICO.  
IL RUOLO FONDAMENTALE DEI BENI GIURIDICI INTERMEDI**

**ANTICIPATED PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THEORY OF THE  
LEGAL GOOD.  
THE FUNDAMENTAL ROLE OF THE INTERMEDIATE LEGAL GOODS**

**di Francesco CAMPLANI**

**Abstract.** L'ambiente, inteso come bene giuridico, è connotato da una serie di peculiarità che rendono necessaria una sua tutela anticipata, rovesciando, per certi versi, i canoni classici del diritto penale. Il suo ruolo fondamentale per la stessa sussistenza delle società umane ed il suo elevato grado di astrazione rispetto agli oggetti materiali che lo compongono impongono di adottare una tutela precauzionale e preventiva basata sui reati di pericolo, specie astratto. I beni giuridici intermedi possono concorrere al vaglio dell'offensività di siffatte figure criminose individuando degli obiettivi strumentali alla tutela dell'ambiente, che evitino la mera autoreferenzialità nella quale può confinarsi la tutela di funzioni. Può essere inoltre utile indagare sulle possibilità di pluri-offensività dei beni intermedi oggetto di analisi, in particolare in relazione ad oggettività giuridiche tradizionalmente contrapposte all'ambiente, come i beni economici.

**Abstract.** The environment understood as a legal good is characterized by peculiarities that make it necessary to protect it in advance, overturning, in some ways, the classic canons of criminal law. Its fundamental role for the very existence of human societies and its high degree of abstraction concerning the material objects that compose it requires the adoption of precautionary and preventive protection based on crimes of danger, highly abstract. Intermediate legal goods can contribute to the scrutiny of the offensiveness of such criminal figures by identifying instrumental objectives for the protection of the environment, which avoid the tendency towards the mere self-referentiality in which the protection of administrative functions. It may also be interesting to investigate the possibilities of multi-offensiveness of such intermediate goods, particularly concerning those legal objects traditionally opposed to the environment, such as economic goods.

**Parole chiave:** ambiente, bene giuridico, principio di precauzione, principio di prevenzione, pericolo, danno, bene giuridico intermedio, economia circolare

**Key words:** environment, legal good, precautionary principle, prevention principle, danger, harm, intermediate legal good, circular economy



**SOMMARIO: 1. Introduzione: l'importanza dell'individuazione di beni giuridici intermedi nel diritto penale dell'ambiente. L'ambiente come oggetto finale di tutela e l'accessorietà amministrativa. – 2. I principi anticipatori di tutela dell'ambiente di origine scientifico-sperimentale. Effetti sulla struttura classica del reato. – 3. (segue) Il principio di precauzione. La tutela contro i rischi per l'ambiente. – 4. (segue) Il principio di prevenzione. La tutela contro i pericoli per l'ambiente. – 5. Il meta-principio della riconoscibilità del precetto e la teoria dei beni giuridici intermedi. – 6. La categoria bene giuridico intermedio alla prova dei principi del diritto ambientale. – 7. (segue) Beni giuridici multilivello e tutela di funzioni nel diritto penale dell'ambiente. – 8. (segue) I beni giuridici strumentali e la tutela di funzioni come criterio sub-sistematico del diritto penale dell'ambiente. – 9. (segue) I beni giuridici strumentali e l'attitudine alla poli-strumentalità.**

**1. Introduzione: l'importanza dell'individuazione di beni giuridici intermedi nel diritto penale dell'ambiente. L'ambiente come oggetto finale di tutela e l'accessorietà amministrativa.**

Il diritto penale dell'ambiente continua a rappresentare un settore relativamente giovane per la legislazione, la scienza e la giurisprudenza penalistiche. Tale peculiarità risalta in modo tanto più evidente in relazione a questioni dogmatiche fondamentali, antiche ma pur sempre attuali, quali l'identificazione e la circoscrizione del bene giuridico protetto<sup>1</sup>.

L'impegno interpretativo risulta viepiù fondamentale laddove si voglia approntare una tutela adeguata ad un'entità la cui identità ed importanza sono emerse nel corso dell'ultimo secolo. L'effettività dell'intervento del legislatore contro i fenomeni di *inquinamento* lesivi dell'ambiente sembra esigere degli schemi ben differenti rispetto a quelli del diritto penale "classico".

La semplice osservazione dei codici penali o (laddove esistenti) ambientali, in tutta Europa, pone infatti l'interprete di fronte a sistemi settoriali di diritto penale-ambientale che sembrano privilegiare figure di pericolo, specie astratto, collocando le fattispecie di danno in circostanze aggravanti o in norme di "di chiusura". Sicché ne risulta una generale anticipazione della tutela, per motivi che in parte sono intuibili già su base razionale, ma anche una maggiore difficoltà di lettura per quanto concerne la natura dell'oggetto giuridico tutelato<sup>2</sup>.

---

1 Si ricorda che l'origine della teoria risale al saggio J. M. F. BIRNBAUM, *Ueber das Erforderniß einer Rechtsgutverletzung zum Begriff des Verbrechens*, in *Archiv des Criminalrechts*, 1834, pp. 149-195, trad. it. a cura di F. Camplani, *Sulla necessità della violazione di un diritto per il concetto di reato*, in *Diritto penale XXI Secolo*, 2019, n. 1, pp. 115-142.

2 Si citano qua per la prima volta, quali fonti generali della trattazione per la dottrina penalistica italiana, G. GREGORI-P. J. DA COSTA, *Problemi generali del diritto penale dell'ambiente*, Padova, 1992, in part. pp. 37 ss., 65 ss.; M.



Ciò nondimeno, questa necessaria caratteristica presenta un rovescio della medaglia. In numerose situazioni, per esempio, potrebbe essere più che lecito dubitare sulla portata offensiva dell'incriminazione di determinate condotte e, in tal misura, della necessità di anticipare la tutela, potendosi di conseguenza sospettare un eccessivo "entusiasmo precauzionale" del legislatore. Autorevole dottrina tedesca, a tal proposito, menziona criticamente una tendenza alla "criminalizzazione del terreno antistante" (*Vorfeldkriminalisierung*) come criterio-guida della politica legislativa penale<sup>3</sup>.

Per certi versi, quando si tratta dell'ambiente come oggetto giuridico della protezione penale, si è di fronte ad un interesse fondamentale che inevitabilmente necessita di forme di protezione anticipata. Si tratta, infatti, di un bene giuridico *diffuso* nello spazio, *comune* ad un numero indefinito di persone (adespota) la cui lesione è incline alla vittimizzazione di massa – protetto da fattispecie contestualizzabili nel paradigma dei reati a soggetto passivo indeterminato<sup>4</sup> –

---

CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura «Sanzionatoria»*, Padova, 1996, in part. pp. 51 ss.; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2007, in part. pp. 79 ss.; R. SALOMONE- P. D'AGOSTINO (a cura di), *La tutela dell'ambiente. Profili penali e sanzionatori*, Vol. XI di A. Di Amato (a cura di), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Padova, 2011, *passim*; G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012, in part. pp. 63 ss.; ID., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2017; M. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, in AA. VV., *Questioni fondamentali dalla parte speciale del diritto penale*, Torino, 2016, pp. 432 ss.; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, III ed. 2016, *passim*; L. CORNACCHIAN. PISANI (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018; M. PELISSERO (a cura di), *I reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, II ed. 2019, *passim*; E. NAPOLETANO, *Manuale di diritto penale ambientale*, Bologna, 2021, in part. 17 ss. Nella dottrina criminologica, cfr. L. NATALI, *Green criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, Torino, 2015, *passim*. Per la dottrina austriaca, cfr. K. SCHWAIGHOFER, *Strafrechtliche Verantwortung für Umweltschäden -Grundfragen des StGB und des VStG*, in *ÖJZ*, 1994, pp. 226 ss.; D. KIENAPFEL- K. SCHMOLLER, *Studienbuch Strafrecht Besonderer Teil, Vol. III, Delikte gegen sonstige Individual- und Gemeinschaftswerte*, Wien, 2009, pp. 48 ss.; S. REINDL-KRAUSKOPF- F. SALIMI, *Umweltstrafrecht. Eine systematische Darstellung des gerichtlichen Umweltstrafrechts*, Wien, 2013, *passim*. Per la dottrina tedesca, sempre quali fonti generali, si menzionano H. LAUFHÜTTE- M. MÖHRENSCHLÄGER, *Umweltstrafrecht in neuer Gestalt*, in *ZStW*, 1980, n. 4, pp. 912 ss.; H.-J. ALBRECHT- G. HEINE- V. MEINBERG, *Umweltschutz durch Strafrecht?*, in *ZStW*, 1984, n. 4, pp. 943 ss.; R. BLOY, *Umweltstrafrecht: Geschichte - Dogmatik - Zukunftsperspektiven. Eine Einführung in die Grundlagen*, in *JuS*, 1997, pp. 577 ss.; J. STEINDORF, *Umweltstrafrecht*, Berlin, 1997, *passim*; P. KRELL, *Umweltstrafrecht*, Heidelberg, 2017, in part. p. 11 ss.; M. MÖHRENSCHLÄGER, *Vorbemerkungen zum Neunundzwanzigsten Abschnitt*, in H. W. Laufhütte- R. Rissing-van Sann- K. Tiedemann (a cura di), *Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar*, Vol. XII, Berlin, XII ed. 2019, pp. 192 ss.; R. BÖRNER, *Umweltstrafrecht*, Berlin-Heidelberg, 2020, *passim*; F. SALIGER, *Umweltstrafrecht*, München, II ed. 2020, in part. pp. 22 ss.

3 Cfr. W. HASSEMER, *Spunti per una discussione sul tema «bene giuridico e riforma della parte speciale»*, in A. Stile (a cura di), *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, Napoli, 1985, pp. 367-369. In senso analogo M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990, in part. pp. 1-4. È d'uopo dar conto del fatto che questo assunto, di recente, è stato parzialmente messo in crisi dal legislatore italiano, che ha istituito due fattispecie dolose ponendole in apertura del Titolo VI-bis del codice penale. Va tuttavia affermato che tali figure si presentano come sussidiarie alle numerose figure di pericolo che permangono sia nel *Kernstrafrecht* che nel *Nebenstrafrecht* italiano. Tale elemento, d'altronde, rimane valido anche per gli altri ordinamenti che saranno oggetto di analisi, che pure concentrano i reati ambientali nelle codificazioni, ponendo quelle di danno in chiusura. Analogamente, GREGORI- DA COSTA, *Problemi generali*, cit., pp. 65 ss.

4 Cfr. A. DE VITA, *I reati a soggetto passivo indeterminato*, Napoli, 1999, in part. pp. 1-3 e 30; I. ANASTASOPOULOU, *Deliktstypen zum Schutz kollektiver Rechtsgüter*, München, 2005, pp. 44 ss.



e *complesso* in quanto composto da una pluralità di interessi diversi, direttamente contiguo ad altri beni giuridici fondamentali (si pensi, innanzitutto, alla vita e all'incolumità individuale delle persone che insistono nei luoghi inquinati) e *ad elevato grado di astrazione*<sup>5</sup>. Si pensi, innanzitutto, alle definizioni delle teorie globalistiche – che peccano, a nostro avviso, o in difetto per restrittività<sup>6</sup> o in eccesso per indefinitezza<sup>7</sup> – quanto a quella fatta propria dalla teoria pluralistica<sup>8</sup>, secondo noi preferibile seppur non esauriente. L'ambiente emerge quale bene composto da almeno tre comparti naturali (*Umweltmedien*) distinti nella dimensione fisica e nelle esigenze di tutela: acqua, aria, suolo; ad essi si aggiungono, estendendo la definizione al di là degli elementi della biosfera, gli interessi connessi ad ulteriori componenti (*Umweltfaktoren*) quali il paesaggio, la salubrità dei luoghi e l'integrità del territorio fisico<sup>9</sup>. Nell'impegno a rinvenire una dimensione unificante e

5 Cfr. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., pp. 68 ss.

6 Così il *restriktiver Umweltbegriff* maggioritario nella dottrina ambientalistica germanofona, confluito esemplarmente nell'Art. 20a del *Grundgesetz*: «Lo Stato tutela, anche in vista della responsabilità verso le generazioni future, i fondamenti vitali naturali e gli animali (...)» (trad. a cura dello scrivente; originale: » *Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere ...*«). La tutela si riduce, in sostanza, ai soli elementi della biosfera, come appresso precisato. Cfr., nella dottrina pubblicistica e penalistica tedesca, H. SOELL, *Rechtsfragen des Umweltschutzes*, in *WiR*, 1973, pp. 72 ss., in part. pp. 82 ss.; H. SENDLER, *Grundprobleme des Umweltrechts*, in *JuS*, Heft 4, 1983, pp. 255-260; si v. anche il rapporto degli esperti in materia di diritto costituzionale „*Staatszielbestimmungen / Gesetzgebungsaufträge*“. *Bericht der Sachverständigenkommission*, 1983, che vanta fra gli autori anche P. BADURA; K. P. SOMMERMAN, *Sub Art. 20a*, in I. Von Münch-P. Kunig (a cura di), *Grundgesetz-Kommentar*, Vol. II (Artt. 20-69), München, 2001, pp. 43-45, Rn. 19-23. Nella dottrina austriaca, cfr. O. TRIFFTERER, *Recht als eines der Instrumente zur Bewältigung der Umweltkrise*, in D.M. Bauer- G. Virt, *Für ein Lebensrecht der Schöpfung. Analysen, Visionen und Strategien zur Bewältigung der Umweltkrise*, Salzburg, 1988, p. 51. Nella dottrina italiana, cfr. B. CARAVITA DI TORITTO – A. MORRONE, *Ambiente e costituzione*, in B. Caravita di Toritto-A. Morrone-L. Torchia, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2016, pp. 29-32. Nella dottrina penalistica, cfr. G. DI NARDO- G. DI NARDO, *I reati ambientali*, Padova, II ed. 2006, p. 45, dove si riprende la definizione di cui alle pp. 4-6, basata sulle norme internazionali e eurounitarie in materia di protezione degli ecosistemi; operazione analoga, in tempi più recenti, è svolta da P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, pp. 1-6.

7 Così il *extensiver Umweltbegriff*, accolto peraltro dalla Corte Costituzionale italiana: l'ambiente è definito alla stregua di «*bene immateriale unitario*». In tal senso, Corte Cost. (Pres. A. La Pergola, Rel. F. Greco), Sentenza 28 maggio 1987, n. 210; Id. (Pres. F. Saja, Rel. F. Greco), Sentenza 17-30 dicembre 1987 n. 641. Una posizione simile è stata assunta dal gruppo di esperti tedeschi – fra i quali il giurista J. SALZWEDEL – per il *Umweltgutachten 1987* commissionato dal Governo tedesco a fini informativi (*Unterrichtung durch die Bundesregierung*), in *Deutscher Bundestag - Drucksache 11/1568*, p. 15, p. 38; in dottrina, F. NIEDERSTADT, *Ökosystemschutz durch Regelungen des öffentlichen Umweltrechts*, Berlin, 2001, in part. p. 26.

8 Nel contesto della dottrina italiana, quale primo sostenitore della teoria pluralistica può essere individuato M. S. GIANNINI, in particolare con riguardo agli scritti pubblicati nel corso degli anni Settanta del secolo scorso: *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1971, pp. 1121-1134; *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1973, pp. 1-39; *I beni culturali*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1976, pp. 3-38. Nel contesto del pensiero giuridico germanofono, ci sembra il caso di indicare quale prima fonte della teoria pluralistica lo *Umweltprogramm* del Governo federale (*Bundesregierung*), 1971, contenuto in DEUTSCHER BUNDESTAG, *BT- Drucksache VI/2710*, presso *dipbt.bundestag.de*, in part. p. 6.

9 Cfr., nella dottrina giuspubblicistica italiana, M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000, p. 70 e ss.; C. VIVIANI, *Il danno ambientale*, Padova, 2000, pp. 13 ss. Nella dottrina civilistica, D. CARUSI, *Forme di responsabilità e danno*, in N. Lipari-P. Rescigno, *Diritto civile*, Vol. IV- *Attuazione e tutela dei diritti*, T. III – *La responsabilità e il danno*, Padova, 2009, p. 499. Nella dottrina penalistica, cfr. E. LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Milano, 2004, pp. 235-238; V. ITALIA, voce *Ambiente (definizione e concetti generali)*, in



comune a queste componenti, conseguendo un adeguato livello di chiarezza sui tratti che distinguono il tutto da altri beni contigui, si rende necessario astrarre ulteriormente il bene giuridico finale, rinvenendolo nell'insieme dei *presupposti fisico-spaziali e climatici*<sup>10</sup> delle componenti predette, che ne rappresentano una scomposizione *necessaria*.

Ora, si potrebbe dubitare del fatto che il compito della tutela dell'ambiente spetti al diritto penale. Anzi, a ben vedere, è evidente che essa compete innanzitutto al diritto amministrativo, del quale il diritto ambientale è una materia settoriale. Il diritto amministrativo, infatti, dispone degli strumenti necessari per la prevenzione del danno, nonché per il governo dell'aspetto più complesso e conflittuale della tutela in esame: vale a dire, il conflitto con esigenze che appaiono contrapposte, *in primis* – tradizionalmente – quelle dello sviluppo economico<sup>11</sup>. La tutela penale dell'ambiente, in

---

AA. VV. (a cura di V. Italia), *Ambiente Inquinamento Responsabilità*, Milano, 2009, pp. 107-110, che in particolare fa riferimento alla lunga enumerazione di oggetti di tutela di cui all'abrogato art. 5 comma 1 lett. c) d.lgs. 152/2006, laddove si richiedeva che le valutazioni di impatto ambientale vertessero su «l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti». R. SALOMONE, *Principi generali del diritto penale ambientale*, P. D'Agostino- R. Salomone (a cura di), *La tutela penale dell'ambiente. Profili penali e sanzionatori*, in A. Di Amato (a cura di), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Vol. XI, Padova, 2011, p. 169 ipotizza una tripartizione: «*tutela del paesaggio, tutela del suolo, dell'aria e dell'acqua, tutela urbanistica*». Va specificato che l'Autore ritiene che il diritto penale ambientale, essenzialmente, non tuteli realmente tali beni, limitandosi le fattispecie alla sola tutela di funzioni (p. 185). Più di recente, G. DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2017, pp. 5 ss.: «Un approccio non ideologico (della "immodificabilità" ambientale potremmo dire, che fonderebbe una sorta di "visione cimiteriale" del mondo) impone in altri termini di non pensare al bene Ambiente come un unico interesse, ma ad un fascio di interessi tutti con-costitutivi la stessa definizione dell'oggetto sostanziale di tutela»; M. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, in AA.VV., *Questioni fondamentali dalla parte speciale del diritto penale*, Torino, 2016, pp. 432 ss., p. 434, laddove afferma «sono proprio lo status della legislazione e la sua storia che depongono a favore della tesi "pluralistica". A parte infatti la frammentarietà del quadro normativo (...) e la conseguente scarsa predisposizione delle norme ad una così rigida *reductio ad unum* (...)». Nella dottrina germanofona, cfr. R. RENGIER, *Zur Bestimmung und Bedeutung der Rechtsgüter im Umweltstrafrecht*, in *NJW*, 1990, pp. 2506 ss.; J. STEINDORF, *Umwelt-Strafrecht*, Berlin-New York, 1997, pp. 41 ss.; SOMMERMANN, *Sub Art. 20a*, cit., *passim*; D. KIENAPFEL – K. SCHMOLLER, *Strafrecht. Besonderer Teil*, Bd. III – *Delikte gegen sonstige Individual- und Gemeinschaftswerte*, Wien, 2009, pp. 56-57; H. G. DEDERER, *Grenzübergreifender Umweltschutz*, in J. Isensee- P. Kirchhof, *Handbuch des Staatsrechts*, Vol. XI – *Internationale Bezüge*, Heidelberg, III ed. 2013, § 248, pp. 858 ss., Rn. 1-2.

<sup>10</sup> Analogamente RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 12.

<sup>11</sup> Per il diritto ambientale, particolarmente attente ai principi sono le trattazioni di P. DELL'ANNO, *Principi del diritto ambientale europeo e nazionale*, Milano, 2004, e di L. SALVEMINI, *I principi di diritto dell'ambiente*, Torino, 2019. Per la dottrina italiana, di particolare rilievo sono anche le trattazioni di A. GRASSO- A. MARZANATI- A. RUSSO, *Ambiente. Articolazione di settore e normativa di riferimento*, in M. P. Chiti- G. Greco (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Parte Generale, Tomo I, Milano, 2007, pp. 273 ss.; G. P. ROSSI (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, IV ed. 2017; A. CROSETTI- R. FERRARA- F. FRACCHIA- N. OLIVETTI RASON, *Introduzione al diritto penale dell'ambiente*, Roma-Bari, 2018. Per una trattazione sul piano sovranazionale e comparatistico, si avrà riguardo alle singole parti di G. CORDINI-P. FOIS- S. MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, Torino, 2017. Nella dottrina tedesca, paragonabile per importanza al manuale di Roxin di diritto penale è, per il diritto ambientale, M. KLOEPFER, *Umweltrecht*, München, IV ed. 2016, *passim*. Più sintetica è la trattazione di S. SCHLACKE, *Umweltrecht*, Baden-Baden, VII ed. 2019, che prosegue l'opera manualistica iniziata da Winfried Erbguth.



questa misura, *accede* a quella amministrativistica. Di conseguenza, si può parlare di *tutela di funzioni* e di norme improntate ad *accessorietà* amministrativa (*Verwaltungsakzessorietät*)<sup>12</sup>.

L'impostazione delle singole norme incriminatrici potrebbe tuttavia indurre a leggere un obiettivo di tutela "prossimo" coincidente con quello della funzione amministrativa. Si tratta di un'opzione politico-criminale, interpretativa, applicativa e sistematica<sup>13</sup> che ha ragion d'essere qualora la funzione amministrativa stessa coincida con un bene dotato di adeguato "corpo" nella realtà. In caso contrario, si scadrebbe una tutela autoreferenziale ed "istituzionale", che non consente un adeguato riconoscimento delle esigenze sottostanti al precetto. In relazione a questo problema si rende utile trattare una tematica spesso evocata, ma ancora ampiamente sottostimata.

Si tratta dei beni giuridici strumentali o intermedi, cui la dottrina tedesca si riferisce col termine *Zwischenrechtsgut*. Essi sono correlati, in genere, a reati che presentino un bene giuridico "spiritualizzato"<sup>14</sup>, rispetto al quale si pongano in rapporto di «*presupposizione necessaria*»<sup>15</sup>. Essa è costantemente oggetto di trattazione da alcuni decenni – in particolare, a partire dalle intuizioni di Klaus Tiedemann in materia di diritto penale dell'economia, settore in relazione al quale in quasi tutti gli ordinamenti si osserva una pluralità di beni oggetto di esplicita tutela sia codicistica (fede pubblica, industria e commercio) che *extra codicem* (imposizione fiscale, *par condicio creditorum*)<sup>16</sup> – tuttavia, spesso, in via del tutto incidentale.

Tale tema meriterebbe di una maggiore considerazione nella riflessione degli interpreti, sia teorici che pratici. Se da un lato bisogna scansare il rischio di un ricorso a tale strumento

---

12 Cfr., nella dottrina italiana, F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, n. 4, pp. 1117 ss.; SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pp. 141 ss.; A. ALBERICO, *Obblighi di incriminazione e "controlimiti" nell'adempimento della direttiva 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2014, n. 2, pp. 233-273; D. FRANZIN, *La tutela penale dell'ambiente*, in Rossi, *Diritto dell'ambiente*, cit., pp. 452-453. Nella dottrina tedesca, M. KLOEPFER- M. HEGER, *Umweltstrafrecht*, München, III ed 2014, *passim*; KRELL, *Umweltstrafrecht*, cit., pp. 11 ss.; SALIGER, *Umweltstrafrecht*, cit., in part. pp. 29 ss.

13 Cfr. S. VINCIGUERRA, *Diritto penale italiano. Vol. I- Concetto, fonti, validità, interpretazione*, Padova, II ed. 2009, pp. 5 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Generale*, Padova, IX ed. 2015, pp. 191 ss. nella letteratura monografica si v. F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, *passim*; G. FIANDACA, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino, 2014; S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Napoli, 2018.

14 Cfr. C. ROXIN-L. GRECO, *Strafrecht Allgemeiner Teil, Vol. I – Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre*, München, V ed. 2020., p. 534: cita, in tal senso, B. SCHÜNEMANN, *Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlässigkeits- und Gefährdungsdelikte*, JA, 1975, V parte pp. 793 ss., in part. 798, che istituisce tale categoria con limitato riguardo alla ricerca della verità nel processo penale, con riguardo ai reati di falsa testimonianza, o l'agire imparziale nei reati di corruzione.

15 Cfr. F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Nss. D.I.*, Vol. XIV, Torino, 1973, pp. 7-93, in part. 16.

16 Cfr. K. TIEDEMANN, *Tatbestandsfunktionen im Nebensstrafrecht*, Tübingen, 1969, in part. pp. 117 ss. Nella dottrina italiana cfr. E. M. AMBROSETTI – G. COCCO, *I reati contro i beni economici. Patrimonio, economia e fede pubblica*, in *Id.*, *Trattato breve di diritto penale*, Padova, 2014, *passim*.



concettuale per giustificare “metodologicamente” qualsiasi norma incriminatrice e perdere di vista l’obiettivo finale della tutela, dall’altro è possibile osservare che una teorica dei beni giuridici strumentali può anzi diventare un momento di promozione della funzione liberal-garantista del diritto penale e dell’individuazione di scopi di tutela “non autoreferenziali”, ulteriori rispetto alla *ratio legis*.

Del resto, una simile teorica favorirebbe un ordine concettuale nella conformazione delle nuove fattispecie incriminatrici<sup>17</sup>, in modo invertire la tendenza a rendere certi beni giuridici finali un disordinato ed arbitrario “ripostiglio di concetti” (»*Ruppelkammer von Begriffen*«) nella maniera denunciata da *Binding*<sup>18</sup>, da molti deprecata e da pochi concretamente contrastata. Infine, essa sarebbe un utile ausilio ai fini di un vaglio della concreta capacità offensiva delle condotte incriminate, quasi si trattasse di un punto di orientamento intermedio verso una meta distante e ancora non visibile<sup>19</sup>, in modo da favorire la riconoscibilità sia del primo che della seconda.

## **2. I principi anticipatori della tutela dell’ambiente di origine scientifico-sperimentale. Effetti sulla struttura classica del reato**

A fronte di un bene giuridico finale articolato, complesso ed astratto rispetto alle sue componenti, qual è quello dell’ambiente sia nelle teorie prevalenti che nella proposta qui formulata, appare fisiologico che non tutti i pericoli ed i danni possano avere un’origine certa. Una siffatta considerazione si riflette inevitabilmente sui principi di tutela del bene stesso.

D’altronde, non è un caso che la derivazione scientifico-sperimentale della discussione sull’ambiente abbia espletato i propri effetti sui principi giuridici applicabili alla materia. Le scienze naturali, infatti, nell’individuare i fenomeni di inquinamento e nel saggiare la possibilità degli ecosistemi e dei singoli componenti di reagirvi, rispondono con un grado differente di certezza a

---

17 Fra i primi interpreti dottrinari italiani a concettualizzare e teorizzare quest’esigenza e questa possibilità, per quanto con poche indicazioni schematiche e senza un successivo approfondimento della questione, è d’obbligo segnalare A. FIORELLA, voce *Reato in generale*, in *Enc. Dir.*, Vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 798. Il tema viene ripreso e condotto a migliori sviluppi da MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, cit., pp. 86 ss.

18 Cfr. K. BINDING, *Die Normen und ihre Übertretung: eine Untersuchung über die rechtmäßige Handlung und die Arten des Delikts*, I Libro – *Die Normen und ihr Verhältniss zu den Strafgesetzen*, Leipzig, I ed. 1872, II ed. 1890, p. 351.

19 In tempi più recenti, muove in tal senso la salda affermazione di M. DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2013, n. 4, pp. 4 ss., in part. p. 13: «Di qui, se non si vuole delegare all’interprete l’arbitrio della scelta, o impedirgli ogni scelta mediante regole formali, l’esigenza di prevedere opportunamente situazioni più concretizzate, beni giuridici intermedi ai quali ancorare la verifica della pericolosità tipica, prima, e dell’elemento soggettivo tipico poi».



seconda della fonte da cui l'inquinamento stesso promana. Tanto rende possibile parlare, in alcuni casi, di *rischio*, ossia della verifica probabile, ma da ritenersi scientificamente incerta, di un evento dannoso; in altri casi, invece, di vero e proprio *pericolo*, vale a dire della verifica probabile o anche certa del medesimo evento<sup>20</sup>.

Da queste due problematiche fondamentali deriva la messa a punto dei due principi di precauzione e di prevenzione. Il primo termine rappresenta una fedele resa in italiano del concetto di *Vorsorge* espresso dal filosofo tedesco Hans Jonas, e ha appunto riguardo – in estrema sintesi – alla situazione in cui la fonte del pericolo sia ignota. Il secondo, invece, accanto alle applicazioni tecniche presenta da tempo alcuni addentellati nel contesto delle scienze giuridiche, ed in particolare proprio della scienza del diritto penale.

Un'analisi concreta degli effetti dei principi della tutela ambientale sul diritto penale richiede di entrare nel merito dell'impatto su singole fattispecie, sia pure per mezzo di analisi esemplificative. Per ragioni di ordine concettuale e di orientamento del lettore, si può schematizzare l'analisi in questo modo, considerando che essa sarà riproposta anche a proposito del principio di prevenzione: **(a)** indicazione, in linea di massima, della tecnica di tutela **(b)** in relazione al grado di accessoria amministrativa (tralasciando, in questa sede, il problema della fonte); **(c)** tipologia di illecito; **(d)** influenze sul fatto tipico soggettivo; **(e)** manifestazioni concrete dell'applicazione del principio.

A nostro avviso, è proprio nel rapporto fra principi di diritto ambientale, anticipazione della soglia di rilevanza penale del fatto e tensione verso un bene giuridico finale astratto e diffuso che risiede la necessità di individuare dei beni giuridici strumentali in grado di presiedere alle esigenze di una tutela anticipata, concorrendo in tal guisa a giustificare la punibilità di atti che possono apparire ancor lontani dalla violazione dell'ambiente nella sua dimensione “unitaria e scomposta”.

### **3. (segue) Il principio di precauzione. La tutela contro i rischi per l'ambiente**

Il principio di precauzione è stato oggetto di una notevole mole di studi anche in materia giuridica, specie negli ultimi trent'anni, a partire grossomodo dalla sua menzione esplicita da parte

---

<sup>20</sup> Entrambi i principi sono trattati in termini sia scientifico-sperimentali che scientifico-sociali da M. IACCARINO, voce *Precauzione, principio di*, in *Enciclopedia italiana. VII appendice*, Roma, 2007, su *treccani.it*.



della Conferenza di Rio e nel Trattato di Maastricht<sup>21</sup>. Tanto ha condotto alla formazione di decine di definizioni ed orientamenti teorici differenti, peraltro difficilmente componibili<sup>22</sup>. Nell'ambito delle scienze sperimentali, il principio in esame prende atto dei limiti ricostruttivi della causalità in relazione ad alcuni fenomeni che abbiano un impatto dannoso, mirando all'individuazione di cause *non certe*, ma *credibili*, giustificando su tale base misure *ex ante* che presumibilmente comportino una sensibile riduzione del rischio, seppur con qualche costo da sostenere in cambio<sup>23</sup>.

Una definizione accettabile in ambito *giuridico-ambientale*, ergo anche penale-ambientale, potrebbe essere formulata come segue. In base al principio di precauzione, è legittimo che il legislatore impedisca, ovvero restringa entro limiti definiti o comunque sottoponga ad autorizzazione amministrativa determinate attività, dalle quali possano derivare «*possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante*», o sulle quali possano gravare rischi già presenti in natura<sup>24</sup>, e che quindi «*possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità*»<sup>25</sup>. Effetti negativi di questa portata devono essere previsti da «*una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temer[li]*», pur quando essa «*per l'insufficienza dei dati, il loro carattere non concludente o la loro imprecisione, non consente di determinare con sufficiente certezza il rischio in questione*»<sup>26</sup>.

---

21 Per avere una coordinata indicativa, una delle prime pubblicazioni dedicate al tema in Italia indicate dalla banca dati Do.Gi. è A. JAZZETTI, *Politiche comunitarie a tutela dell'ambiente*, in *Riv. giur. Amb.*, 1995, n. 1, pp. 33-49, che dà atto di una situazione in cui i principi di precauzione ed azione preventiva non presentano ancora un profilo di reciproca indipendenza. In Germania, secondo una tendenza anticipatoria rispetto alle mosse delle Comunità e dell'Unione in materia di diritto dell'ambiente, dovuta probabilmente anche all'influsso di Hans Jonas, le prime monografie di dettaglio sul tema compaiono già negli anni Ottanta: cfr. esemplificativamente H. P. LUHR (a cura di), *Symposium Umweltsicherheit beim Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen: Aachen, 3. u. 4. März 1988*, Berlin, 1988, *passim*.

22 Cfr. A. MASSARO, *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?*, in *archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 9 maggio 2011, § 1, p. 1.

23 Cfr., per una definizione nel contesto delle scienze mediche, C. ARICI-G. FRANCO, *Principio di precauzione*, in L. Alessio-G. Franco-F. Tomei (a cura di), *Trattato di medicina del lavoro*, Vol. I, Padova, 2015, pp. 229-230. Gli Autori propongono, quale primo esempio di decisione adottata sulla base del principio di prevenzione, la misura suggerita nel 1854 dal medico inglese John Snow per bloccare un'epidemia di colera, morbo le cui cause erano all'epoca ancora poco note, consistente nel bloccare una pompa idrica pubblica attorno alla quale si erano concentrati molti dei contagi. Nella letteratura criminologica NATALI, *Green criminology*, cit., pp. 315-316.

24 Si pensi, a tal proposito, alle attività di edificazione in parti del territorio che presentino un elevato grado di sismicità, nelle quali un terremoto non è un "cigno nero" pur essendo incerto nella verifica temporale. Sul punto si veda l'ampio studio di F. PETRELLI, *Rischio sismico e "principio di precauzione"*, in *Arch. Pen.*, 2015, n. 2, spec. pp. 3 ss., da molte delle cui conclusioni tuttavia si dissente.

25 In questi termini, espressamente, COMMISSIONE UE, *Comunicazione (COM(2000) 1final) sul principio di precauzione*, su *eur-lex.europa.eu*, § 3.

26 Cfr. ancora COMMISSIONE UE, *Comunicazione*, cit., §§ 3 e 5.1. In dottrina NAPOLETANO, *Manuale di diritto penale ambientale*, cit., pp. 25-35.



Le infrazioni dei divieti e delle limitazioni derivanti da un siffatto principio potranno quindi essere sottoposte a sanzione amministrativa o penale (o perlomeno rappresentare il fondamento di un illecito aquiliano). Per quanto concerne l'impatto sui primi, è possibile svolgere l'analisi adottando lo schema poc' anzi enucleato.

**(a)** Una prima considerazione è stata formulata proprio per quanto riguarda la tecnica di tutela. Le normative precauzionali poste a tutela di beni pubblici, collettivi o diffusi, a rigore, non sarebbero materia del diritto penale. La loro sede opportuna dovrebbe essere innanzitutto quella del diritto amministrativo, materia delle discipline "di dettaglio" del diritto pubblico generale. Tanto rappresenta il fondamento, pertanto, per la *funzione amministrativa* che talora il legislatore coinvolge nell'oggetto della tutela penale, rischiando talora di farvela coincidere.

Per quanto riguarda il fatto tipico, il principio di precauzione richiede al legislatore penale di aderire, *per quanto possibile ed opportuno in relazione alla funzione e ai principi del diritto penale*, alla funzione amministrativa da tutelare, rendendo le norme penali *accessorie* alla funzione del diritto amministrativo.

**(b)** Le condotte che fanno riferimento al principio di precauzione sono per lo più caratterizzate da una delle versioni più forti dell'accessorietà amministrativa, in termini di *omissione di comunicazione* circa l'esercizio di attività, o di *commissione* di attività *non autorizzate*<sup>27</sup>.

Entrambe le forme di accessorietà possono essere previste in relazione ad attività che siano fonte incerta, ma empiricamente attendibile – ovvero, *presumibile* – di inquinamento. Per questa ragione, l'amministrazione si riserva un vaglio successivo, ai fini del quale impone obblighi di comunicazione, o preventivo, da svolgersi in un procedimento che termina con l'autorizzazione o nel suo diniego. Il silenzio corrisponde, in via di norma, a quest'ultimo esito<sup>28</sup>.

**(c)** L'aderenza alla funzione amministrativa in una delle sue versioni più "forti" comporta che la tipologia di illecito non possa che essere quella del pericolo e, in particolare, del pericolo astratto<sup>29</sup>. Infatti, data l'incerta origine del rischio, il principio richiederebbe di *presumere* la pericolosità delle condotte violino gli obblighi di comunicazione e di autorizzazioni, o comunque di

---

27 Specie con riguardo a queste ultime, cfr. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., pp. 296, 312-314.

28 Cfr. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, cit., pp. 1113 ss.; ALBERICO, *Obblighi di incriminazione*, cit., p. 260; SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pp. 142-144; FRANZIN, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 452.

29 Cfr. MASSARO, *loc. ult. cit.*



considerare queste ultime indiziarie, per scienza ed esperienza, di un *potenziale* pericoloso<sup>30</sup>. La seconda soglia di intervento potrebbe talora rivelarsi tardiva. Tuttavia, sembra essere anche la più conforme al principio di offensività, dovendo essa superare quel vaglio di idoneità dell'azione positivizzato con riguardo al reato impossibile o tentativo inidoneo (*untauglicher Versuch*).

Ai fini dell'integrazione del fatto tipico e dell'indagine in sede giudiziaria, in relazione a fattispecie di pericolo astratto-presunto risulta sufficiente l'esame dell'integrazione della condotta vietata, vincolata e descritta in modo solitamente piuttosto dettagliato, prescindendo sostanzialmente da considerazioni sul nesso di causalità<sup>31</sup>. Quest'ultimo appare d'altronde scientificamente privo di prove conclusive e suffragato, se mai, dai menzionati dati di esperienza<sup>32</sup>.

In un siffatto contesto, lo strumento elettivo dovrebbe essere l'illecito amministrativo punitivo<sup>33</sup>, specie laddove il legislatore decida di anticipare la tutela alla presunzione del pericolo.

Tuttavia, dato il frequente uso simbolico del diritto penale per rispondere agli allarmi sociali, non di rado il legislatore ricorre anche all'illecito penale. In questo secondo caso, sarebbe corretto impegnarsi a ricorrere al pericolo presunto solo per quelle attività che eludano *standard* di sicurezza suggeriti da un'esperienza *consolidata*, che presentino, nel panorama della criminalità ambientale, una ricorrenza talmente frequente da rappresentare vere e proprie «*forme “standardizzate” di aggressione a beni giuridici*»<sup>34</sup>, descrivendole nel modo più puntuale possibile.

Un ulteriore correttivo sarebbe rappresentato da un'interpretazione di tali presunzioni come *relative* e non assolute – come d'altronde suggerito anche dalla Corte costituzionale italiana<sup>35</sup> – perciosostesso in grado di ammettere una prova contraria da parte del soggetto imputato del reato, già gravato di una sostanziale inversione dell'onere, a fronte di un'accusa alla quale basta provare il mantenimento della condotta vietata<sup>36</sup>.

---

30 Cfr. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, cit., pp. 461-462.

31 Cfr., per la definizione generale del fenomeno, C. FIORE-S. FIORE, *Diritto penale. Parte Generale*, Torino, V ed. 2016, p. 200; PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., pp. 277 ss. Nella dottrina tedesca, ROXIN-GRECO, *Strafrecht AT I*, cit., pp. 531-532, e J WESSELS- W. BEULKE – H. SATZGER, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, Heidelberg-München, 44° ed. 2014, p. 11 ss.

32 Cfr. DE VITA, *I reati a soggetto passivo indeterminato*, cit., p. 68. Per quanto concerne l'ordinamento tedesco, dà conto di tale ampio ricorso MÖHRENSCHLÄGER, *Vorbemerkungen*, cit., pp. 239-240.

33 Cfr. MASSARO, *Principio di precauzione*, cit., § 3.2, p. 11.

34 Così CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, cit., p. 461.

35 Cfr. da ultimo C. Cost. (Pres. G. Lattanzi, Est.-Rel. F. Modugno), Sentenza 5-6 marzo 2019, n. 141: «*non è precluso, in linea di principio, il ricorso al modello del reato di pericolo presunto (...). In tale ipotesi, tuttavia, affinché il principio in questione possa ritenersi rispettato, occorrerà “che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id quod plerumque accidit”*». In dottrina Cfr. inoltre PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., pp. 386 ss.

36 Cfr. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, cit., pp. 462-464.



Va ricordato che esistono anche ordinamenti giuridici il cui diritto penale cede ben di meno a tale tentazione, impegnandosi comunque ad onerare gli organi dell'accusa di una prova idoneità potenziale alla lesione almeno su base "empirica", in assenza di certezze scientifiche, godendo inoltre della forma più snella che le disposizioni incriminatrici improntate in tal maniera<sup>37</sup>. In tal senso sembra muovere, d'altronde, lo stesso diritto europeo unitario con la Direttiva 2008/99/CE<sup>38</sup>, che in effetti richiede che le condotte la cui criminalizzazione è richiesta agli stati membri «*provochi o possa provocare*» una serie di effetti dannosi.

(d) Per quanto concerne i riflessi sull'elemento soggettivo, lo stesso termine "precauzione" suggerisce con chiarezza la richiesta di un comportamento prudente, diligente, rispondente a norme di perizia tecnica e, possibilmente, previdente: dunque, rispondente ai canoni della colpa<sup>39</sup>. Essa assurge a titolo d'imputazione fondamentale del diritto penale dell'ambiente, mentre il titolo d'imputazione doloso riveste tendenzialmente un ruolo secondario, utile al fine di qualificare la gravità dell'illecito.

Tanto favorisce il ricorso, oltre che all'illecito amministrativo punitivo, al reato contravvenzionale e alle relative pene, negli ordinamenti in cui ancora esista tale tipologia di reato; in quelli che invece abbiano abolito la suddetta categoria<sup>40</sup>, si impone al legislatore di affiancare agli illeciti amministrativi condotte delittuose rilevanti *anche* a titolo colposo, in tal guisa agevolando contestualmente la risoluzione di possibili dubbi sulla configurabilità del dolo eventuale.

Va ricordato che la giurisprudenza ha specificato la necessità che l'elemento colposo sia sorretto da un elemento di prevedibilità circa le possibili – quantunque incerte – situazioni di pericolo e di danno che potrebbero derivare dalla condotta, avendo con ciò riguardo a *categorie* di eventi e non ad uno specifico evento<sup>41</sup>. Si tratta di una lettura pregevole, idonea a correggere gli effetti potenzialmente "oggettivizzanti" della presunzione di pericolo.

37 Cfr. REINDL-KRAUSKOPF- SALIMI, *loc. ult. cit.*

38 In dottrina cfr. MÖHRENSCHLÄGER, *Vorbemerkungen*, cit., p. 239.

39 Cfr. ROXIN-GRECO, *Strafrecht AT I*, cit., p. 532: l'idea è quella della «*punibilità di una contrarietà a precauzione nel senso dei delitti colposi*» («*die Strafbarkeit von einer Sorgfaltswidrigkeit im Sinne der Fahrlässigkeitsdelikte*»). Nello specifico della materia penale ambientale, cfr. DE SANTIS, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 221: l'Autore, parlando delle plurime sfaccettature che il legislatore penale italiano da tempo attribuisce alla colpa, afferma che fra di esse si aggiunga «*quella ambientale: che è in buona sostanza una colpa a vocazione precauzionale (stante, il più delle volte, il grave stato di incertezza scientifica sulla effettiva incidenza ecologica e sanitaria di tutta una serie di condotte ipotetiche di inquinamento)*».

40 Cfr. K. JARVERS, *Begriff und Systematisierung der Straftat- Italien*, in AA. VV. (a cura di U. Sieber e K. Cornils), *Nationales Strafrecht in rechtsvergleichender Darstellung. Allgemeiner Teil. Teilband 2*, Berlin, 2008, pp. 399-402.

41 Cfr. DE SANTIS, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 227-228; cfr. la giurisprudenza ivi menzionata. Cfr. ancora *Ivi*, pp. 232 ss.



(e) Esempi paradigmatici di applicazione del principio di precauzione sono due fattispecie tratte dal sotto-sistema della gestione illegale dei rifiuti, almeno così come conformate dal legislatore italiano. Nella specie, si tratta di quelle concernenti le condotte di trasporto abusivo e di spedizione o traffico transnazionali illeciti, entrambe richiamate dall'art. 3 della Direttiva 2008/99/CE e quindi trasversali agli ordinamenti degli Stati membri<sup>42</sup>.

Entrambe le fattispecie prevedono forme di spostamento fisico di rifiuti, idoneo a impedirne la tracciabilità e l'imputazione; per la spedizione, avvenendo attraverso i confini di più Stati membri, sono richieste sia comunicazioni che autorizzazioni<sup>43</sup>. Entrambe, al contempo, non si pongono con certezza all'origine di fatti di inquinamento: tuttavia, è evidente che sottrarre rifiuti alla tracciabilità può rappresentare il preludio di vicende di dispersione nell'ambiente e pratiche abusive.

#### 4. (segue) Il principio di prevenzione. La tutela contro i *pericoli* per l'ambiente

Il principio di prevenzione o di *azione preventiva*, come viene chiamato nei Trattati fondativi dell'Unione, sembra aver suscitato meno passione con riguardo all'elaborazione del diritto ambientale, sia europeo che nazionale, sia amministrativo che penale, forse anche in ragione delle maggiori certezze scientifiche cui fa riferimento e della sua più diffusa applicazione in materia scientifico-sociale<sup>44</sup>.

---

42 Nel diritto italiano vigente, tali condotte sono previste e punite quale reato contravvenzionale, rispettivamente, dagli artt. 256 e 259 d. lgs. n. 152 del 2006; nel diritto austriaco, esse rilevano quali delitti previsti e puniti dai §§ 181b e 181c del locale *Strafgesetzbuch*, che dedicano il comma 3 alla spedizione illecita con rinvio esplicito al Regolamento 1013/2006/CE; nel diritto tedesco, dal § 326 *Strafgesetzbuch*, che peraltro dedica il comma 2 alla spedizione illecita, con un ben congegnato rinvio implicito. Negli ordinamenti germanofoni, il trasporto è reso dalla voce verbale *befördert*.

43 Cfr. R. CRUPI, *Il traffico illecito di rifiuti*, in Cornacchia-Pisani, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 607 ss.; FIMIANI, *La tutela penale*, cit., p. 378; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 178.

44 La prevenzione intesa in senso sociologico e politico-giuridico è un concetto presente già nella letteratura penalistica e criminalistica di inizio Novecento. Si pensi al concetto introdotto dalla cd. Scuola positiva del diritto penale. Rappresentativa in tal senso è G. F. FALCHI, voce *Prevenzione*, in *Enc. Giur. It.*, Vol. XIII, Parte II, Milano, 1937, pp. 889-891, con annessa la bibliografia cui fa riferimento (da Romagnosi, 1824, a Stoos, 1925). Più di recente e nel contesto del costituzionalismo postbellico, cfr. autorevolmente G. FIANDACA, voce *Misure di prevenzione (profili sostanziali)*, in *Dig. disc. pen.*, Vol. VIII (*Mino-Omis*), Torino, 1994, pp. 108-125. L'Autore si pone (pp. 110-111) una questione fondamentale per tutti gli istituti che tendano all'anticipazione dell'intervento penale: la compatibilità con i principi costituzionali, in particolare il combinato di quelli di libertà personale (art. 13 Cost., analogamente – nostra notazione – Art. 2 *Abs.* 2 *GG*) e di legalità delle misure di sicurezza (art. 25 co. 3 Cost., analogamente – nostra notazione – Art. 104 *GG*). In questo senso, l'Autore concorda (p. 113) con l'orientamento espresso da Corte Cost. (Pres. L. Amadei, Rel. A. Malagugini), Sentenza 16-22 dicembre 1980, n. 177, in *www.giurcost.org*, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 nella parte in cui prevedeva la categoria soggettiva dei "proclivi a delinquere".



In una materia che coinvolge aspetti scientifico-naturali quale il diritto ambientale, il significato deve necessariamente assumere una sfumatura diversa di prevenzione del compimento di un nesso eziologico naturalistico avviato con certezza da una determinata causa efficiente. In tal misura, lo statuto *epistemologico* del principio di prevenzione risulta decisamente più definito e stratificato rispetto a quello del principio di precauzione<sup>45</sup>.

Probabilmente, anche per questa ragione non vi è stato un impegno definitorio da parte del legislatore nel contesto degli atti normativi, né si è mai impegnata in tal senso la giurisprudenza; la stessa dottrina, sul punto, a lungo ha trascurato la fondazione di un suo statuto giuridico. I pochi autori che si siano esplicitamente occupati del tema hanno fatto ricorso, di conseguenza, a definizioni normative contenute in atti settoriali della legislazione speciale<sup>46</sup>.

Esso è perciò definibile come quel principio che richiede di intervenire, mediante gli strumenti di tutela del diritto, specie delle sanzioni di diritto amministrativo e penale, per evitare o limitare un danno ai beni ambientali *certo o potenziale*, derivante da cause scientificamente e tecnicamente *note*, agendo *prima* della verifica dell'evento e, ancor più, *a monte del decorso causale* o comunque in un momento in cui l'evento stesso *non* sia prossimo a verificarsi, conseguentemente anticipando la soglia di punibilità<sup>47</sup>. Si tratta, come d'altronde naturale nel diritto penale, di una definizione *in negativo*, volta a indicare un effetto sull'ambiente da scongiurare in concreto.

Il senso della prevenzione è evidente ad un'analisi di tipo economico, che necessariamente rientra nelle valutazioni che vengono compiute di volta in volta, nel fissare il livello ed il momento dell'intervento: un intervento preventivo comporta risparmi di tempo e denaro *certi o altamente probabili* rispetto a interventi di ripristino, quale è, in materia ambientale, la bonifica<sup>48</sup>.

La prevenzione, tuttavia, può avere anche un significato positivo, oltre che di fissazione di limiti e di minaccia di sanzioni. Essa può infatti essere intesa in termini di "pianificazione

---

45 Cfr. IACCARINO, *op. cit.*

46 Tale peculiarità è posta in particolare evidenza da DELL'ANNO, *Principi*, cit., pp. 79-82. Di conseguenza, l'Autore ricorre, per fare leva su un dato definitorio di diritto positivo, alla definizione contenuta nell'art. 3, comma 3 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, molte delle cui disposizioni (compresa quella richiamata) sono state abrogate nel 2018. Giusta suddetta norma, «La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione» (pp. 82-83). Cfr. ancora F. DE LEONARDIS, *Principio di prevenzione e novità normative in materia di rifiuti*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2012, n. 2, pp. 14 ss., in part. pp. 18 ss.

47 Cfr. M. RENNA, *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2012, nn. 1-2, pp. 62 ss., in part. p. 77; DE LEONARDIS, *Principio di prevenzione*, cit., pp. 22-23, 25.

48 Cfr. RENNA, *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, cit., p. 77; SALVEMINI, *I principi di diritto dell'ambiente*, cit., p. 102.



ambientale”: «*pianificare significa, infatti, programmare, pensare per il futuro, dunque anche prevenire*»<sup>49</sup>. Si tratta, com'è evidente, di una funzione che spetta *prima facie* al diritto amministrativo. Tuttavia, la materia penalistica, laddove sia in grado di mantenere una costante attenzione al bene giuridico e alla sua offesa, può contribuire quantomeno in termini di *politica del diritto* a sottolineare l'importanza dell'oggetto di tutela e a suggerire livelli di intervento *diversi* dalla sanzione punitiva, afflittiva e – per quanto concerne le norme *incriminatrici* – rieducativa<sup>50</sup>.

L'applicazione normativa paradigmatica del principio di prevenzione, nel diritto generale dell'ambiente, sono le autorizzazioni basate sul porre limiti all'impatto ambientale delle singole attività già note come inquinanti, quale *in primis* la valutazione d'impatto ambientale (VIA) recepita anche nel diritto italiano per quanto concerne l'autorizzazione ad opere: si tratta, per l'appunto, di fonti *certe* di un successivo danno ambientale<sup>51</sup>.

Per quanto concerne il diritto penale ambientale, è utile replicare l'analisi già svolta con riguardo al principio di precauzione.

**(a)** Il principio di prevenzione, rispondendo ad ipotesi in cui il pericolo sia comprovato, tende comunque a richiedere l'intervento del diritto amministrativo per definire il momento in cui le esigenze di prevenzione debbano prevalere su altre considerazioni. Anche in questo caso, quindi, saranno normative amministrative a costituire una funzione amministrativa di prevenzione che il legislatore coinvolge nell'oggetto della tutela penale.

**(b)** Anche in relazione al principio di precauzione si rende necessario il ricorso ad una forma forte di accessorietà. Essa, tuttavia, ha una gradazione “medio-debole”. Nella specie, dovendosi la prevenzione basare su dati certi, si potrà ricorrere tanto alla criminalizzazione sia delle condotte improntate alle forme di accessorietà menzionate con riguardo al principio di precauzione, quanto al superamento di limiti-soglia<sup>52</sup>.

La presenza di soglie suggerisce, infatti, un inquinamento già in atto, delimitando un'area di compromissione lecita. Si suppone che il legislatore o l'amministrazione, nel fissarle, si basino su evidenze scientifiche che provano l'elevata dannosità per le specie viventi di concentrazioni di

49 Cfr. RENNA, *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, cit., p. 77.

50 D'altronde, considerazioni non dissimili potrebbero essere mosse in termini di funzione del diritto penale e della pena: sicuramente, la prevenzione generale e speciale, intese sia nel senso negativo della deterrenza che nel senso positivo di educazione della cittadinanza e dei singoli ai valori fondamentali dell'ordinamento, possono costare di meno rispetto al mantenimento in carcere, specie secondo i giusti canoni del principio di umanità delle pene e della giusta detenzione, nonché ad un procedimento di rieducazione: cfr. per tutti MANTOVANI, *Diritto penale PG*, cit., pp. 697 ss.

51 Cfr. SALVEMINI, *I principi*, cit., p. 102.

52 Cfr. F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012, pp. 1 ss., 279 ss.



sostanze oltre la soglia fissata, o anche capacità dell'ecosistema di reagirvi<sup>53</sup>. Non si tratta di casi in cui si richieda un requisito meramente formale e inteso per agevolare la ricostruzione giudiziale<sup>54</sup>.

Nel diritto italiano, si registra, in relazione ad illeciti basati sull'accessorietà debole, un certo disordine concernente la tipologia di offesa prescelta: per esempio, nel caso del superamento delle soglie dovuti a scarichi "ordinari" di liquido, è previsto un illecito penale-amministrativo (art. 133 cod. amb.); quando invece si tratti di acque reflue industriali, è previsto un reato contravvenzionale (art. 137 co. 3 cod. amb.)<sup>55</sup>. A nostro avviso, un'avveduta fissazione dei limiti tabellari consentirebbe anzi di incriminare tali condotte sempre a titolo di reato, dal momento che lo scopo di tutela presenta una riconoscibilità evidente, per di più riducendo lo spazio dell'interprete nel rilevare l'offesa, come invece avviene in altri ordinamenti<sup>56</sup>.

(c) Ai fini della conformazione fatto tipico e della scelta della tipologia dell'offesa si rende quindi necessaria un'attitudine pericolosa più evidente, non presumibile, in direzione della possibile causazione di un evento. Continua a doversi evitare il verificarsi di un danno e, *talora*, anche l'approssimarsi di un pericolo concreto. Risulta quindi necessaria e (spesso) sufficiente una generale attitudine pericolosa, un *potenziale* lesivo.

In questo senso, si può quindi eleggere a paradigma del principio di prevenzione in materia penale la forma di reato definita come di pericolo astratto-concreto<sup>57</sup> o, facendo nostra la terminologia della più recente dottrina tedesca, astratto-potenziale<sup>58</sup>. Al contempo, il maggior grado di certezza che connota il principio di prevenzione consente di espungere senza remore il pericolo presunto.

In alcuni casi, sarà possibile – di conseguenza, opportuno – dilazionare l'evento del principio di prevenzione alla verifica di un evento di pericolo, ricorrendo dunque

---

53 Cfr. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pp. 159-161.

54 Così pure è stato argomentato da PATRONO, *I reati in materia di ambiente*, cit., p. 681, che ritiene che la violazione dei limiti tabellari integri una forma di «disobbedienza alla legge».

55 Cfr. ALBERICO, *Obblighi di incriminazione*, cit., pp. 262-263.

56 Per esempio, il § 324 *StGB* tedesco si limita a incriminare "chiunque abusivamente inquina un bacino idrico o ne alteri le proprietà in senso peggiorativo" (»*Wer unbefugt ein Gewässer verunreinigt oder sonst dessen Eigenschaften nachteilig verändert*«).

57 Ad introdurre questa espressione nel dibattito dottrinale tedesco è stato il saggio di H. SCHRÖDER, *Abstrakt-konkrete Gefährungsdelikte*, in *JuristenZeitung*, 1967, pp. 522 ss.; nella dottrina italiana, l'espressione è fatta propria da FIORE-FIORE, *Diritto penale PG*, cit., pp. 198-199.

58 Parlano di *potentielle Gefährungsdelikte* REINDL-KRAUSKOPF-SALIMI, *Umweltstrafrecht*, cit., p. 26; MÖHRENSCHLÄGER, *Vorbemerkungen*, cit., p. 239. In termini di *Eignungsdelikte* – lett. "delitti di idoneità" – A. HOYER, *Die Eignungsdelikte*, Berlin, 1987, in part. pp. 16-18: l'Autore adotta tale terminologia osservando, nelle fattispecie di pericolo così conformate, la descrizione delle condotte e fatti come *geeignet*, "idonei, appropriati", a cagionare un evento che si intende prevenire.



all'incriminazione del pericolo concreto. Così avviene, a nostro avviso, in quei reati accessori al superamento di limiti-soglia di inquinamento ormai prossimi all'alterazione di determinati comparti ambientali.

Il venir meno della presunzione di pericolo pone sullo sfondo, infine, l'illecito amministrativo punitivo.

**(d)** Sul piano dell'elemento soggettivo, anche il termine «prevenzione» e le condotte che andranno imposte in virtù del suo influsso richiamano tendenzialmente l'esigenza di punire un fatto tipico soggettivo essenzialmente *colposo*, mentre il titolo d'imputazione doloso ha la funzione di qualificare la gravità del fatto e della sanzione.

Anche in questo caso, pertanto, si favorisce il ricorso al reato contravvenzionale e alle relative pene, o comunque alla previsione della rilevanza delle medesime condotte anche a titolo colposo. Diventa tuttavia più agevole ricorrere anche alla fattispecie delittuosa prevista in versione colposa.

**(e)** Quale esempio paradigmatico, accanto agli illeciti già richiamati *sub* (b), si può proporre la figura di reato dell'inquinamento atmosferico, prevista dal § 325 dello *StGB* tedesco<sup>59</sup>.

La disposizione presenta il seguente tenore letterale:

[§ 325 *Abs.* 1 *StGB*] Wer beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstätte oder Maschine, unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Veränderungen der Luft verursacht, die geeignet sind, außerhalb des zur Anlage gehörenden Bereichs die Gesundheit eines anderen, Tiere, Pflanzen oder andere Sachen von bedeutendem Wert zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Der Versuch ist strafbar.

[Traduzione, a cura dello scrivente] Chiunque, nell'esercizio di un impianto, in particolare di uno stabilimento o di un macchinario, in violazione di obblighi di diritto amministrativo, causa alterazioni dell'aria che risultano idonee a cagionare danno, al di fuori dei terreni di pertinenza dell'impianto, alla salute altrui, ad animali, a piante o ad altre cose di significativo valore, è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la multa.

Il tentativo è punibile.

---

59 Cfr. MÖHRENSCHLÄGER, *Vorbemerkungen*, cit., p. 239.



La funzione amministrativa da proteggere è individuata, *in primis*, negli obblighi contenuti nella legge federale sulle immissioni (*Bundesimmissionsschutzgesetz*)<sup>60</sup>, cui si rinvia in modo piuttosto generico, ma che presentano possibilità piuttosto agevoli di ricostruzione.

Al contempo, è la stessa norma a chiedere che le condotte *attualmente* sprigionino nell'aria una quantità sufficiente di agenti inquinanti tali da *essere idonee* cagionare un danno, pur senza necessità di verificazione di un evento pericoloso: si tratta di una notazione ricca di implicazioni, in un sistema in cui l'istituto che espunge i fatti inoffensivi – *rectius*, privi di orientamento al bene giuridico (*Rechtsbezug*)<sup>61</sup>, in un sistema che non ha teorizzato e positivizzato il principio di offensività – si chiama, come anticipato, «tentativo inidoneo» (*untauglicher Versuch*), elemento di notevole importanza in relazione ad una fattispecie per cui il tentativo è espressamente punito.

## 5. Il meta-principio della riconoscibilità del precetto e la teoria dei beni giuridici intermedi

La trattazione dei principi ambientali maggiormente rilevanti per il diritto penale ambientale non esaurisce i problemi di principio inerenti al complesso sottosistema in esame. Quale ulteriore questione posta brillantemente in evidenza da recente dottrina vi è quello della riconoscibilità del precetto penale<sup>62</sup>.

Esso impone che il legislatore si impegni a rendere comprensibile il significato di un precetto penale e consenta almeno di intravedere la *ratio* della tutela e, quale scopo della previsione incriminatrice, il bene giuridico che ne è oggetto, chiarendo in tal modo la portata offensiva della condotta. Tale garanzia va posta in relazione con l'esigenza di pretendere l'obbedienza al precetto penale, assicurata tramite il ricorso alla pena – o, più in generale, alla sanzione<sup>63</sup>.

---

60 Cfr. SALIGER, *Umweltstrafrecht*, cit., pp. 197 ss.

61 Cfr. HOYER, *Die Eignungsdelikte*, pp. 30 ss., 45-464.

62 Lo studio cui si fa riferimento è G. ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, in part. pp. 55 ss.

63 La definizione qui presentata riprende con una certa libertà quella più sintetica, ma a nostro avviso anche più implicita, di ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto penale*, cit., p. 55, espressa come segue: «Il *'principio di riconoscibilità'* concerne le relazioni che legano lo Stato e il cittadino: esso impone l'equilibrio tra la garanzia offerta al destinatario del precetto di poterne comprendere il significato e l'esigenza di pretenderne l'obbedienza».



Si tratta di un *meta*-principio, dal momento che pone in relazione fra di loro i principi fondamentali dei settori del diritto penale e, per quanto concerne il sottosistema penale-ambientale, anche del diritto ambientale, traendone la sua forza di fonte-fatto meta-normativa<sup>64</sup>.

Esso, come di norma avviene ai meta-principi, non è menzionato esplicitamente da fonti di rango costituzionale o primario, ma gode dell'attenzione accordatagli dalla Corte costituzionale italiana, in particolare dalla Sentenza n. 364 del 1988<sup>65</sup>.

Tale sentenza, nota soprattutto per aver affermato l'incostituzionalità dell'art. 5 cod. pen. laddove non preveda la scusabilità dell'ignoranza incolpevole, suggerisce tra le righe l'importanza delle dinamiche cognitive che consentono di decifrare il contenuto precettivo della norma. Il loro sviluppo può essere considerato svolgersi su almeno due piani<sup>66</sup>: **(i)** uno *esteriore*, inerente alla tipologia della regola<sup>67</sup> e ai relativi aspetti di formulazione linguistica, da contestualizzarsi opportunamente nella realtà in cui la disposizione interviene, sì che il contenuto precettivo giunga ai destinatari (cd. funzione performativa del linguaggio)<sup>68</sup>; **(ii)** uno *interiore*, che mira ad incidere sulla «*dimensione psichica dell'agire normativo*», che dovrebbe condurre alla comprensione profonda della norma, così generando uno scopo di «*obbedienza intelligente*» alla legge<sup>69</sup> per i soggetti dell'ordinamento<sup>70</sup>.

---

64 Cfr. ROTOLO, 'Riconoscibilità' del precetto penale, cit., p. 57, che fa riferimento all'elaborazione di DEMURO, *Ultima ratio*, cit., p. 1659.

65 Corte Costituzionale (Pres. F. Saja, Est.-Rel. R. Dell'Andro), Sentenza 24 marzo 1988, n. 364, [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), eletta a paradigma da ROTOLO, 'Riconoscibilità' del precetto penale, cit., p. 56.

66 Cfr. ampliamente ROTOLO, 'Riconoscibilità' del precetto penale, cit., p. 62 ss.

67 Cfr. ROTOLO, 'Riconoscibilità' del precetto penale, cit., p. 65, che affianca alla prescrizione la categoria della direttiva, avente carattere deontologico e strumentale in vista di uno scopo da raggiungere – si noti il parallelismo con l'omonimo atto dell'ordinamento dell'Unione Europea, pur dotato di una forza cogente maggiore.

68 Cfr. ROTOLO, 'Riconoscibilità' del precetto penale, cit., p. 64, pp. 66-69. Nella dottrina tedesca, il concetto è menzionato implicitamente da WESSELS- BEULKE –SATZGER, *Strafrecht AT*, cit., alla p. 51, laddove si afferma che il precetto penale, con particolare riguardo al fatto tipico in senso stretto o fatto tipico di illecito - *Tatbestand im engeren Sinne* o *Unrechtstatbestand* - dia «a ogni cittadino la possibilità di auto-orientamento circa ciò che sia vietato e con quale ampiezza il divieto generale limiti la libertà sociale di agire» (traduzione dello scrivente; in originale, »*Einmal gibt sie, jedem Bürger die Möglichkeit der Selbstorientierung darüber was unerlaubt ist und wie weit das generelle Verbot die soziale Handlungsfreiheit einschränkt*«). Su tale aspetto si è espressa nettamente, già prima della sentenza n. 364 del 1988, C. Cost. (Pres. L. Amadei, Rel. E. Volterra), sentenza 8 giugno 1981, n. 96, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), nota soprattutto per aver dichiarato incostituzionale il reato di plagio ai sensi dell'art. 603 cod. pen. Al § 2, i giudici delle leggi affermano: «E pertanto, nella dizione dell'art. 25 che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelleggibilità dei termini impiegati deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà».

69 L'espressione fa riferimento all'opera di R. CONTE, *L'obbedienza intelligente. Come e perché si rispettano le norme*, Roma-Bari, 1997, *passim*.

70 Cfr. ROTOLO, 'Riconoscibilità' del precetto penale, cit., pp. 69 ss.



*Trait d'union* fra i due piani è il fenomeno del cd. *influenzamento normativo*, che unisce la maturazione del procedimento di interiorizzazione dei precetti alla riaffermazione della portata precettiva mediante l'esempio del comportamento conforme<sup>71</sup>.

L'importanza del bene giuridico, specie se di natura finale e – secondo la lezione del *Bricola*<sup>72</sup> – costituzionale, emerge con particolare chiarezza da numerosi passaggi della motivazione: «*Il principio di “riconoscibilità” dei contenuti delle norme penali, implicato dagli artt. 73, terzo comma e 25, secondo comma, Cost., rinvia, ad es., alla necessità che il diritto penale costituisca davvero la extrema ratio di tutela della società, sia costituito da norme non numerose, eccessive rispetto ai fini di tutela, chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori almeno di “rilievo costituzionale” e tali da esser percepite anche in funzione di norme “extrapenali”, di civiltà, effettivamente vigenti nell’ambiente sociale nel quale le norme penali sono destinate ad operare*».

Tali acquisizioni sembrano ispirate all'allora recente lezione del *Baratta* sul diritto penale minimo<sup>73</sup>. Il canone della *extrema ratio*, esso stesso meta-principio del diritto penale<sup>74</sup>, nella sua tensione verso il restringimento dell'area dell'intervento penale dovrebbe agevolare l'opera di comprensione del senso profondo dei divieti, nonché l'individuazione dei beni giuridici protetti, proprio in virtù dell'“economicità”, dell'ordine concettuale e della proporzione ai fini di tutela che un sistema normo-dimensionato ed entropico contribuiscono a creare<sup>75</sup>.

Del pari, il riferimento alla “*extrapenalità*” dei valori tutelati sembra fare riferimento alla lezione del *Von Liszt* sulla dimensione pre-giuridica del bene giuridico<sup>76</sup>, della quale lo stesso *Baratta* aveva fruito trattando della pena come “violenza legittimata”, necessario termine di bilanciamento con i beni giuridici che possono essere protetti dal diritto penale<sup>77</sup>: la *Verkörperung*<sup>78</sup>

71 Cfr. ROTOLO, *‘Riconoscibilità’ del precetto penale*, cit., pp. 75 ss.

72 Cfr. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, cit., pp. 14 ss., in part. 17.

73 Cfr. A. BARATTA, *Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in ID. (a cura di), *Il diritto penale minimo. La questione criminale tra riduzionismo e abolizionismo, a cura di Baratta*, Napoli, 1986, in part. pp. 443 ss.

74 Cfr. *supra*, § 3.0, con il ricorso alla citazione di DEMURO, *Ultima ratio*, cit., pp. 1659 ss.

75 Cfr. A. CAVALIERE, *Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta: per un'alternativa alla “cultura del penale”*, in *Archivio penale*, 2018, n. 3, in part. pp. 9-10. Per quanto concerne l'argomento della demagogia penale e della sua trasversalità in termini di cultura politica, decisamente esplicita è la presa di posizione di L. FERRAJOLI, *Crisi della legalità e diritto penale minimo*, in U. Curi- G. Palombarini (a cura di), *Diritto penale minimo*, Roma, 2002, pp. 9 ss., in part. pp. 10-12, che denunciava già all'epoca una «*crisi inflattiva del diritto penale*» che non si è mai arrestata e che continua ad avere nel tema della sicurezza, variamente declinato, il suo *Leitmotiv* essenziale.

76 Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 364 del 1988, cit., § 17.

77 Cfr. CAVALIERE, *Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta*, cit., pp. 7, 22-23.

78 Cfr. F. VON LISZT, *Der Begriff des Rechtsgutes im Strafrecht und in der Encyclopädie der Rechtswissenschaft*, in *ZStW*, 1888, p. 151.



del bene giuridico dovrebbe aiutare i destinatari della norma ad avere un riscontro concreto nella realtà.

Il principio di riconoscibilità, presentato in tal guisa, rappresenta una sostanziale inversione rispetto della teoria della *Sozialnorm* di *Binding*<sup>79</sup>: la norma non dà riconoscimento alle istanze della società, bensì si rende riconoscibile dalla società stessa. In relazione a questo specifico profilo inerente all'effetto sulla società, la Corte esprime la necessità di perseguire un equilibrio sanzionatorio tra norme-mezzo e bene protetto-fine, inteso a conseguire l'obiettivo di un sistema penale razionale, efficiente ed in tal misura giusto<sup>80</sup>.

La conclusione che la sentenza raggiunge va nel senso di affermare che la mancanza di riconoscibilità del precetto penale sia uno degli elementi che concorre all'incolpevolezza circa la conoscenza del precetto penale, dal momento che «*L'oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto, nella quale venga a trovarsi "chiunque" (...) non può gravare sul cittadino e costituisce, dunque, un altro limite della personale responsabilità penale*»<sup>81</sup>. Delle acquisizioni della motivazione della sentenza 364 del 1988 avrebbe fruito, pochi anni dopo, una delle prime declaratorie di incostituzionalità vertenti su una norma incriminatrice ambientale, contenente un rinvio etero-integratore esplicito materialmente errato<sup>82</sup>.

Soffermandosi sul solo sotto-sistema penale ambientale, è possibile notare che in relazione ad alcuni settori simili fattispecie abbondano. D'altronde, esse sono allo stato "disperse" in due atti legislativi – il codice penale e il d.lgs. 152/2006 – e compongono disordinatamente tentativi di tutela unitaria con norme focalizzate sui singoli comparti ambientali, o financo su elementi che a loro volta anticipano la tutela ad essi mediante *obiettivi intermedi*, peraltro impiegando per ciascuno di essi una pluralità di disposizioni per ogni singolo oggetto materiale.

La scelta di politica criminale di una tutela "a raggio variabile" non appare di per sé deprecabile, specie a fronte di un bene giuridico finale diffuso, polimorfo e di cruciale importanza per la sussistenza delle società umane come l'ambiente, specie alla luce di principi ambientali che impongono un'anticipazione di tutela. Tuttavia, nell'ottica del meta-principio di riconoscibilità dei precetti penali e in considerazione della complessità della tutela, è evidente che il legislatore debba impegnarsi a disegnare un sistema ordinato e proporzionato anche per quanto concerne le forme di

79 Cfr. BINDING, *Die Normen und ihre Übertretung*, cit., pp. 339 ss.

80 Cfr. ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto penale*, cit., pp. 94 ss.

81 Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 364 del 1988, cit., § 17.

82 Cfr. Corte cost. (Pres. G. Borzellino, Rel. U. Carnevali), sentenza 22 aprile 1992, n. 185, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), § 2 del *Considerato in diritto*.



*tutela intermedia*, strumentale a quella finale, che devono apparire a loro volta riconoscibili e tutelate nel modo più concentrato possibile.

## 6. La categoria bene giuridico intermedio alla prova dei principi del diritto ambientale

L'insieme delle questioni sollevate nella sintetica analisi degli effetti dei principi del diritto ambientale sul diritto penale, in termini di anticipazione della punibilità e di accessorietà amministrativa, nonché del meta-principio di riconoscibilità rappresentano, a nostro avviso, un banco di prova fondamentale per quanto concerne la necessità di un'applicazione specifica della teoria dei beni giuridici intermedi, peraltro dal grande potenziale esemplare per tutto il sistema.

L'operazione della loro individuazione, infatti, *non* appare necessaria per *tutti* i beni giuridici finali espressamente menzionati o implicitamente ricavabili dalla Costituzione. Essa diventa tuttavia particolarmente utile nel momento in cui i suddetti beni si presentino come adespoti e comuni, qualità in virtù delle quali il soggetto passivo dei reati rimane indeterminato e la vittimizzazione si estende potenzialmente alla massa<sup>83</sup>. Il grado di astrazione è per siffatti beni tale che non possono essere attinti direttamente dalle singole condotte criminalizzate per ostacolare la loro lesione<sup>84</sup>.

La complessità strutturale del bene giuridico finale, d'altronde, già ci suggerisce almeno due livelli di analisi. A monte del sistema vi è il tentativo di individuare un bene unitario, che risulti dalla sommatoria delle componenti ambientali (teoria pluralistica) o da un minimo comun denominatore che ne consenta l'unificazione concettuale. Immediatamente al di sotto, è possibile individuare le singole componenti ambientali con le loro peculiarità fisiologiche e le loro specifiche necessità di tutela. Fra di esse, rientrano anche i comparti ambientali che compongono la biosfera. Il terzo livello, quello dei beni giuridici intermedi, potrebbe invece essere letto a partire "dal basso", dalle funzioni amministrative protette a fini preventivi e precauzionali. Conviene perciò chiedersi

---

83 Cfr. DE VITA, *I reati a soggetto passivo indeterminato*, cit., *Introduzione dell'opera*, pp. 1 ss.

84 Cfr. ancora FIORELLA, voce *Reato in generale*, cit., p. 797. *Ivi* si espone una teoria che viene definita con il termine, invero piuttosto materialistico, di «*seriazione dei beni giuridici*». Essa sta ad intendere non tanto la necessità, per certi beni, di essere lesi da una serie di condotte, bensì la possibilità di ordinare in una serie entità individuabili astrattamente come beni «*secondo una progressione di maggiore o minore distanza dalla condotta; per dire più esattamente, dalla sua capacità offensiva*». La capacità offensiva dovrà essere valutata rispetto ad un *bene-ultimo*, corrispondente al bene "finale", oggetto specifico di un reato «*ma puramente indiretto e individuale*». Cfr. inoltre PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., pp. 295, 305-310.



quali siano, in linea di massima la loro natura e le esigenze ad essi sottese. Sembra inoltre il caso di chiedersi se il rapporto di presupposizione necessaria o strumentalità dei beni strumentali alla protezione dell'ambiente non siano idonei a tutelare anche altri beni giuridici di livello finale-costituzionale.

## 7. (segue) Beni giuridici multilivello e tutela di funzioni nel diritto penale dell'ambiente

L'ambiente, tanto nella sua dimensione di sommatoria di beni di livello finale così come patrocinata dalla teoria globalistica, quanto nella sua dimensione «unitaria a scomposizione necessaria» che più sommessamente abbiamo proposto, presenta un grado di astrazione e di diffusione tale da rendere impossibile, ad una singola condotta cosciente e volontaria, di causarne il perimento. Ricorrendo ad un ragionamento estremo, ad un simile risultato eventuale potrebbero giungere condotte lesive di molti beni giuridici fondamentali, *fra i quali* l'ambiente stesso. Si pensi all'ipotesi, appunto estrema, della causazione di un conflitto per il quale si ricorra in modo indiscriminato e cospicuo a testate nucleari.

Sicuramente, non è in grado di causare un effetto paragonabile il singolo caso di immissione di sostanze inquinanti nei comparti ambientali, per quanto grave possa essere l'inquinamento che ne deriva: a ben vedere, neanche il disastro causato dall'incidente sulla piattaforma petrolifera *Deepwater Horizon* della *British Petroleum* è stata in grado di danneggiare irrimediabilmente l'intero Golfo del Messico, quantunque ne abbia compromesso un'estensione molto ampia della sua parte settentrionale<sup>85</sup>. In quest'ottica, men che meno sarebbe stata in grado di offendere l'ambiente naturalisticamente inteso come "ecosistema globale".

85 Cfr., in materia amministrativistica, si segnala lo scritto di G. D. COMPORI, *Il danno ambientale e l'operazione rimediale*, in *Dir. amm.*, 2013, nn.1-2, pp. 117 ss., in part. p. 125, dove la menzione del caso è strumentale alla ricapitolazione dei protocolli adottati per rispondere alla lesione; nella dottrina civilistica, F. BENATTI, *La giustizia statunitense alla prova dei mass torts: il caso in re deepwater horizon*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, n. 2, pp. 675 ss., esaminando il problema dei risarcimenti di massa richiesti con azioni introdotte presso una pluralità di corti differenti, con le sue implicazioni in termini di legittimazione diffusa ad agire. Il tema, per certi versi, richiama quello trattato più in generale da A. DE VITA, *La tutela degli interessi diffusi nel diritto penale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1997, n. 3, pp. 838 ss., sul piano della costituzione di parte civile nel processo penale in caso di reati che ledono interessi diffusi. Fra di essi spicca l'ambiente, oggetto del nostro esame, menzionato a pp. 851-852 in quanto caso in cui si riconosceva, per mezzo dell'art. 18 l. 349/1986, la *legitimità ad causam* dello Stato e degli enti territoriali, in sostanza elevati a "titolari fittizi" del bene diffuso, rispetto ai quali le associazioni ambientaliste (art. 13) possono svolgere il più limitato ruolo di interventori; nonché a p. 855 quale esempio di bene tutelato tramite reati vaghi o vaganti. Nella dottrina penalistica italiana, il caso della *Deepwater Horizon* diventa uno dei punti di partenza dell'indagine di ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto penale*, cit., pp. 10 ss. Nella dottrina straniera, il caso *de quo* è posto all'introduzione del contributo di V. RUGGIERO- N. SOUTH, *Critical Criminology and Crimes Against the Environment*, in *Critical Criminology*, 2010 (Vo. 18), pp. 245 ss.



Tuttavia, le indagini in materia scientifico-naturale pongono anche il legislatore e gli interpreti del diritto di fronte alla necessità di prendere atto che la sommatoria di più fatti di inquinamento cagionerebbe un risultato di irrimediabile compromissione delle condizioni che rendono vivibile il Pianeta Terra. Si tratterebbe di un evento non istantaneo, ma la cui verifica, superata una certa soglia di compromissione ambientale, non sarebbe più reversibile. Tale sommatoria si potrebbe comporre di pochi casi particolarmente gravi, ma anche – come suggeriscono gli sviluppi più recenti – di molte condotte apparentemente minute.

A tal riguardo, si rendono a nostro avviso necessarie almeno alcune operazioni concettuali, come tali richieste dai principi di precauzione e di prevenzione: *in primis*, individuare e chiarire l'ampiezza e le modalità di lesione sia del bene finale che della nozione più volte menzionata di beni “para-finali necessari”, con cui abbiamo recepito e riclassificato le componenti ambientali definite dalla teoria pluralistica sul bene giuridico ambiente. Conseguenza di esse è, appunto, l'individuazione di beni strumentali ad una parte o alla totalità di essi.

*In primis*. Il bene finale ambiente, individuato tanto nella sommatoria delle sue componenti quanto nella sintetizzazione della dimensione unificante da noi sostenuta, può in ogni caso perire *pro quota*, considerando uno o più ecosistemi singolarmente considerati. Le fattispecie volte a punire il disastro ambientale sono intese a prendere atto di una simile problematica.

In questo senso, lo stesso caso della *Deepwater Horizon* ha posto l'interprete davanti ad un inquinamento che è stato in grado di concernere, per quanto riguarda l'area geografica investita dalla fuoriuscita, tanto le acque del Golfo, quanto l'aria, quanto il suolo rappresentato dai fondali marini e dal territorio costiero, peraltro minato nella sua stabilità; ha condotto all'estinzione di specie animali e vegetali e sprigionato sostanze dannose per le comunità umane; ha rovinato il paesaggio. Ciò avviene, infine, in una dimensione estesa nello spazio fisico e contribuisce ad aggravare i problemi climatici in una misura non irrilevante<sup>86</sup>.

In secondo luogo, i singoli beni para-finali di cui si compone il bene giuridico ambiente – paesaggio, ecosistemi e luoghi in cui vivono una pluralità di esseri umani e di specie animali e vegetali, integrità del territorio ed elementi della biosfera – possono essere attinti direttamente da condotte umane particolarmente gravi sia *pro quota* che in dimensioni prossime alla loro integrità, diversamente dal bene finale ambiente come dimensione che li unifica nella sua estensione fisico-

---

86 Cfr. RUGGIERO- SOUTH, *Critical Criminology and Crimes Against the Environment*, cit., p. 247.



spaziale e nelle condizioni climatiche. Ad ogni modo, la loro compromissione è idonea ad avviare, alla lunga, l'irreversibile processo naturale di surriscaldamento del Pianeta.

In questo senso, è stato correttamente osservato che una delle esigenze del diritto penale ambientale consiste proprio nella prevenzione generale della commissione di *una serie* di fatti lesivi, tali da soverchiare le capacità di resilienza dell'ambiente<sup>87</sup>.

Alla luce delle considerazioni qui svolte, appare più che corretto fissare la soglia in corrispondenza della quale si può considerare scatti l'evento dannoso nella compromissione di almeno uno dei beni qui considerati, che in virtù della loro prossimità al danno sia *pro quota* che complessivo del bene giuridico finale ambiente riteniamo sia possibile definire come "para"-finali.

I principi di precauzione e di prevenzione, tuttavia, impongono di non attendere la loro lesione ai fini della tutela dell'ambiente. In relazione a suddetta esigenza e all'ampio spazio che anche tali beni para-finali lasciano a condotte potenzialmente dannose di natura più varia si inserisce l'utilità – qualora non si arrivi a considerarla una necessità – rappresentata dall'istituzione e dal riconoscimento di beni giuridici intermedi, strumentali alla loro protezione<sup>88</sup>.

## **8. (segue) I beni giuridici strumentali e la tutela di funzioni come criterio sub-sistematico del diritto penale dell'ambiente**

I beni strumentali o intermedi diventano, in sostanza, il *topos* in cui s'incontrano il principio precipuamente penalistico di offensività e i principi giuridico-ambientali di precauzione e prevenzione, con il relativo portato di accessorietà amministrativa.

---

87 Cfr. innanzitutto MANTOVANI, *Diritto penale PG*, cit., p. 212: nella trattazione del rischio di *messa in liquidazione* del principio di offensività, definisce, segnalandone i rischi ma senza privarli di una dignità dovuta alla loro funzione, i beni giuridici diffusi o vaghi come quei beni che «*possono essere lesi per effetto non della singola condotta, ma di condotte "seriali", cioè generalizzate, ripetute, frequenti*». Cfr. anche DE VITA, *I reati a soggetto passivo indeterminato*, cit., p. 72: l'Autore ricollega alla formulazione di fattispecie di pericolo astratto all'obiettivo «*tutelare gli 'interessi emergenti' dall'aggressione portata da condotte "seriali", ciascuna delle quali però, presa singolarmente, non presentava particolare efficacia lesiva*». Cfr. inoltre A. MANNA, *I reati di pericolo astratto e presunto e i modelli di diritto penale*, in *Questione Giustizia*, 2001, n. 2, p. 444: l'Autore ricollega l'esigenza di istituire figure di pericolo astratto-presunto e astratto-concreto «*(...) con particolare riguardo all'ambiente e all'economia, laddove cioè si constati che, a causa delle loro dimensioni, questi ultimi di regola non possono essere lesi da una singola condotta, bensì soltanto da attività "seriali", ovvero sia dal cumularsi di una molteplicità di condotte*».

88 Cfr. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, cit., pp. 86-87: «*in certi contesti, dove il bene giuridico tutelato assume le fattezze di un bene superindividuale, o di un "interesse diffuso", è inopportuno, quanto inefficace, focalizzare la tutela su una ben precisa – e concretamente dimostrabile – lesività per gli interessi in gioco, dovendosi retrocedere su stadi intermedi della progressione offensiva*».



Essi identificano, a loro volta, un'entità di categoria *astratta*, idonea a distinguersi dai singoli oggetti materiali attinti direttamente dalla condotta, di per sé privi della rilevanza costituzionale implicita o esplicita riconosciuta al bene finale ambiente. Il grado di astrazione è, tuttavia, inferiore rispetto a quello del bene giuridico finale. Beni così conformati potrebbero dunque essere idonei a rappresentare un obiettivo di tutela *intermedio*, che *interrompe*, talora sul nascere, decorsi causali che condurrebbero alla lesione delle componenti ambientali e, su un termine più lungo, dell'ambiente: in questo si esplica il rapporto di «*presupposizione necessaria*» di cui parla il *Bricola*<sup>89</sup>.

In virtù dell'accessorietà amministrativa che impronta il diritto penale dell'ambiente, sarebbe piuttosto agevole il rinvenimento di simili oggettività nelle funzioni amministrative, quindi nei «*modelli di governo*» delle attività dannose per l'ambiente. Essi finiscono per essere intesi come un vero e proprio «*bene "istituzionale"*», in quanto costituito e patrocinato dalle stesse istituzioni preposte a farlo funzionare. Non sempre vi sarebbero obiezioni contro le funzioni amministrative, dal momento che comunque esse hanno la funzione di concorrere a selezionare gli oggetti della tutela<sup>90</sup>: si tratta, insomma, di un'opzione teorica praticabile, ma da sottoporre costantemente a critica<sup>91</sup>.

Quando la funzione amministrativa è posta direttamente a protezione di uno dei comparti ambientali – acqua, aria, suolo – lo scopo della funzione suddetta, in sostanza, coincide con la tutela un bene para-finale *prossimo* a quello finale, il che contribuisce alla riconoscibilità del precetto. Gli interpreti tedeschi parlano, a tal fine, di “reati compartimentali”, *mediale Delikte*, ovvero di “diritto penale compartimentale”, *mediales Umweltstrafrecht*<sup>92</sup>. Si consideri il caso della tutela dei bacini idrici mediante il monitoraggio dei limiti-soglia: essi consentono di tutelare la qualità di un comparto ambientale fondamentale per la vita di numerose specie animali, per le attività umane (pesca, irrigazione dei campi), in alcuni casi per gli stessi esseri umani. Un bacino idrico inquinato

---

89 Cfr. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, cit., p. 17.

90 Cfr. DE VITA, *I reati a soggetto passivo indeterminato*, cit., pp. 73-76. *Contra* R. RAMPIONI, *Diritto penale dell'economia e principi informatori del sistema penale*, in ID., *Diritto penale dell'economia*, Torino, III ed. 2019, p. 20.

91 Cfr. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia*, cit., pp. 344 ss.

92 La prima espressione è fatta propria da KRELL, *Umweltstrafrecht*, cit., p. 3. La seconda invece è fatta propria da SCHLACKE, *Umweltrecht*, cit., pp. 47 ss. nella dottrina pubblicistica, da BÖRNER, *Umweltstrafrecht*, cit., pp. 8-9 nella dottrina penalistica. Per quanto riguarda questo secondo Autore, egli identifica anche le categorie del *vitalen Umweltstrafrecht*, letteralmente “diritto penale ambientale biologico”, diretto alla tutela delle specie viventi, e del *integrierter Umweltschutz*, “tutela ambientale integrata”. Tali categorie possono essere convogliate, a nostro avviso, nella categoria dei reati “compartimentali”.



oltre la soglia peggiora anche la qualità degli altri comparti ambientali, nelle porzioni direttamente a contatto con il bacino inquinato.

In altri casi, l'opzione della coincidenza fra funzione amministrativa e bene giuridico intermedio prelude ad una semplificazione che recupera una lettura in senso metodologico del bene giuridico. Il rischio di è quello di un oggetto della tutela che coincida autoreferenzialmente con il metodo della tutela. Tanto è vero per quanto riguarda a particolari attività che esplicano o *si presume* esplichino un potenziale lesivo, del quale non si attende la concretizzazione, verso una pluralità di comparti ambientali, rappresentando le cause efficienti dell'*inquinamento* che ne causerebbe la compromissione. Si consideri, a tal fine, la gestione dei rifiuti: si tratta di una funzione amministrativa che non coincide con l'ambiente o *rectius* una delle sue componenti o comparti, ma al contempo governa un fenomeno che sarebbe in grado di esplicare un danno su ciascuno di essi.

In questo senso, si rende necessario «*indagare cosa c'è "dietro" il paradigma complesso del "modello di governo" dell'attività lesiva*»: vale a dire quale sia, si potrebbe dire, lo scopo *preventivo* o *precauzionale* della funzione amministrativa, come tale distinto sia dalla funzione stessa che dal bene giuridico finale<sup>93</sup>. Nel caso della gestione dei rifiuti, si tratta di comprendere, appunto, quale tipo di danno miri a prevenire e con quali metodi.

La dottrina tedesca, per descrivere il sottoinsieme del diritto penale ambientale volto alla tutela di siffatti beni intermedi ricavabili dalle funzioni amministrative, ricorre alla descrizione in termini di *multimediale Umweltdelikte*, letteralmente "reati ambientali multi-compartimentali", o di *kausales Umweltstrafrecht*, "diritto penale ambientale causale"<sup>94</sup>. Una resa adeguata in italiano potrebbe essere quello di «reati di inquinamento», che descrive appunto il processo causale che conduce alla compromissione dei beni ambientali.

*Il bene giuridico intermedio è da ricavarsi, in casi del genere, dalla composizione fra prevenzione dell'inquinamento e il governo della fonte oggetto della funzione.* Tanto vale anche per le fattispecie informate al principio di precauzione. Quest'ultimo pone una soglia di punibilità troppo prossimo alla condotta del soggetto attivo e alla funzione amministrativa tutelata. Inoltre, si può osservare che la prevenzione rappresenti un obiettivo generale idoneo a ricomprendere *anche* le finalità precauzionali, le quali essenzialmente anticipano la soglia e si appuntano sul rischio.

---

93 Cfr. DE VITA, *I reati a soggetto passivo indeterminato*, cit., pp. 84-85.

94 Cfr. KRELL, *Umweltstrafrecht*, cit., p. 3; BÖRNER, *Umweltstrafrecht*, cit., pp. 8-9.



La menzionata materia della gestione dei rifiuti si presta ad essere, in questo senso, uno dei principali banchi di prova di una teoria dei beni ambientali strumentali. Non sembra corretto, infatti, rinvenire il bene giuridico intermedio nelle stesse procedure lecite di gestione dei rifiuti, le quali non sono fini a sé stesse – anzi, se fossero o *sembrassero* tali sarebbero destinate ad una violazione ancor più sistematica e diffusa di quanto già non avvenga. Sembra piuttosto chiaro che la tutela miri ad un bene *ulteriore*, quale appunto la prevenzione dell'inquinamento che deriva dalle masse di rifiuti stoccate senza regole.

Si potrebbe dunque concludere affermando che il vaglio di offensività delle condotte che non siano in grado di danneggiare porre concretamente in pericolo il bene giuridico finale ambiente o una delle sue componenti para-finali, quindi pericolose in via astratta, potenziale o presuntiva, possa appuntarsi sulla capacità di queste ultime di ledere *almeno* i beni giuridici intermedi di natura preventiva.

## **9. (segue) I beni giuridici strumentali e l'attitudine alla poli-strumentalità**

Ad ogni modo, la “multimedialità” dei beni ambientali strumentali pone una questione piuttosto interessante. Tali beni sono strumentali solo al bene giuridico finale ambiente o anche ad altri beni giuridici? Nel presente studio si intende rispondere con dei *criteri di massima*, riservando a lavori futuri ulteriori approfondimenti dal carattere più specifico.

In altri termini, sembra interessante chiedersi se l'attitudine pericolosa, diretta o indiretta, verso una o più componenti ambientali possa attingere, in modo paritetico, anche beni giuridici *diversi* da quelli ambientali, che potremmo definire come beni *adiacenti*.

Si tratta di uno degli assunti che potrebbero consentire di superare una concezione della tutela dell'ambiente come frutto di un bilanciamento con altri beni, in particolare con l'economia. A tal proposito, è sufficiente riprendere in considerazione il citato esempio della *Deepwater Horizon* per fornire un'argomentazione empirica di base all'ipotesi che qui si formula.

Si è riconosciuto, da un lato, quanto fra le concause “ideali” dell'incidente vi fosse l'intenzione di una multinazionale di risparmiare sulle procedure di sicurezza e sul loro aggiornamento. Appare dunque palese che esigenze economiche di profitto societario, le quali possono ben rappresentare uno dei motori essenziali dello sviluppo economico, si sono poste in modo gravemente conflittuale con l'ambiente. In una diversa prospettiva, è tuttavia agevole



osservare quanto il danno ambientale al Golfo del Messico e alla costa meridionale degli Stati Uniti, che ha riguardato gli Stati della cd. *Sunbelt*, abbia gravemente leso la stessa economia, in sue manifestazioni ordinarie, lecite e di forte beneficio per intere comunità, quali il turismo costiero e la pesca<sup>95</sup>.

L'economia stessa, come settore della vita, presenta una grande quantità di sfaccettature: al suo interno è possibile che si verificano sia condotte lecite che condotte illecite, potendo costituire la creazione di ricchezza, per sé stessi e per altri, espressione tanto di interessi leciti quanto di interessi illeciti. A tal riguardo sarebbe peraltro possibile osservare, con un ragionamento piuttosto paradossale, che molto spesso l'economia, come bene giuridico, debba innanzitutto essere protetta dalla versione "malefica" di sé stessa.

Ora. La condotta dei soggetti apicali della *British Petroleum*, motivata da ragioni di profitto, è stata in grado di ledere in misura rilevante sia un bene diverso dall'economia, vale a dire l'ambiente, sia a ledere l'economia stessa. A nostro avviso, questo prova, almeno in termini empirici, che le condotte tenute in violazione dei beni ambientali ben si prestino a ledere beni adiacenti; ma soprattutto, che fra tali beni adiacenti possa rientrare appieno anche *l'economia lecita*, rispettosa di regole leali del mercato e della convivenza civile.

Lo sviluppo economico, *entro i canoni di liceità* disegnati da una promozione congiunta di economia ed ambiente, potrebbe di pari passo con la tutela di quest'ultimo, invece di esservi contrapposta. Tale idea si può condensare nella formula «*dallo sviluppo contro l'ambiente, allo sviluppo sostenibile, all'ambiente per lo sviluppo*» brevettata da autorevole dottrina amministrativistica<sup>96</sup>.

Il principale banco di prova di una simile ipotesi, da riservarsi ad uno studio futuro, potrebbe essere rinvenuto nell'economia circolare. Essa, peraltro, è già realtà normativa in Germania<sup>97</sup> ed è recentemente stata adottata anche da due direttive dell'Unione<sup>98</sup>. Si tratta, in estrema sintesi, di una funzione amministrativa *identificabile, a nostro avviso, anche come bene giuridico intermedio*, che si lega al riconcepimento del rifiuto – perlomeno, di quegli oggetti scartati o *conferiti* al sistema di

95 Cfr. ROTOLO, 'Riconoscibilità' del precetto penale, cit., p. 13.

96 Cfr. G. P. ROSSI, *Parte generale*, in Id., *Diritto dell'ambiente*, cit., pp. 19-21.

97 Cfr. la vigente Legge sull'economia circolare, *Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)*, del 24 febbraio 2012, che succede alla precedente legge del 1994. Essa recepisce "evolutiveamente" la Direttiva 2008/98/CE.

98 Cfr. le Direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE.



raccolta che presentino un'attitudine al riutilizzo o alla valorizzazione energetica – in termini di risorsa per nuovi cicli industriali<sup>99</sup>.

Il corretto funzionamento di questa nuova forma di economia, da anni oggetto di studio del diritto amministrativo, richiederà di essere accompagnato anche da accorti interventi sulla tutela penale, mossi dall'intento di tutelare un bene giuridico *intermedio*, nella consapevolezza della sua portata preventiva per almeno due beni giuridici di livello finale.

---

<sup>99</sup> Cfr., nella letteratura italiana in materia, F. DE LEONARDIS, *Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno stato circolare?*, in *Dir. amm.*, 2017, n. 1, pp. 163 ss., visto su [www.dejure.it](http://www.dejure.it) il 10 dicembre 2019; R. FERRARA, *Brown economy, green economy, blue economy: l'economia circolare e il diritto dell'ambiente*, in *Il Piemonte delle Autonomie*, 2018, n. 4, pp. 1 ss.